

Buongiorno,

con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito alla modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura. Nello specifico all'art.7 dell'avviso finalizzato alla ricerca di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura, al paragrafo - capacità tecniche e professionali – era richiesto: *“aver svolto nell'ultimo **triennio almeno un servizio analogo** a quello in oggetto, derivante da un unico contratto o da più contratti cumulativi sottoscritti da uno o più committenti, per un importo complessivo non inferiore ad **€. 1.600.000,00** (euro unmilionesecentomila/00) I.V.A. esclusa; in caso di servizi svolti nel triennio e non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio e attestata dal committente. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportato al periodo di attività.”*.

All'interno della lettera di invito pervenutaci invece, sempre al paragrafo – capacità tecniche e professionali – viene richiesto : *“aver svolto **nell'ultimo biennio almeno un servizio analogo** a quello in oggetto derivante da un unico contratto o da più contratti cumulativi sottoscritti da uno o più committenti per un importo complessivo non inferiore ad **Euro 1.200.000,00** iva esclusa; in caso di servizi svolti nel biennio e non ancora conclusi nello stesso periodo, dovrà essere considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio ed attestata dal committente”*.

La scrivente chiede perché, preso atto della modifica dei requisiti, non sia però stato mantenuto un rapporto equo nella modifica del ricalcolo degli stessi, tra **triennio e biennio** ($1.600.000,00 : 3 = 533.333,33$ euro – $1.200.000,00 : 2 = 600.000,00$ euro anziché $1.066.666,66$ euro) **e sia stata omessa la possibilità per le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni di rapportare il requisito in base al periodo di attività**, andando a mutare così la richiesta precedentemente effettuata nella *“ricerca di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare”*.

In attesa di un cortese riscontro,

Distinti Saluti.

RISPOSTA N. 2

Faccio seguito alla Vs e-mail sotto riportata.

Nella specie si chiarisce: la richiesta di capacità economico finanziaria, così come prevista dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016, ha natura discrezionale e deve essere attinente all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Alla luce di quanto sopra specificato nella manifestazione di interesse si è chiesto di aver svolto nell'ultimo triennio almeno un servizio analogo quello in oggetto derivante da un unico o più contratti cumulativi sottoscritto da uno o più committenti per un importo complessivo non inferiore ed euro 1.600.000,00.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ridurre la durata dell'appalto da tre a due anni e contestualmente ha ridotto l'importo dell'appalto, ma non in misura proporzionale a quanto determinato nella manifestazione di interesse, bensì in base ad una effettiva valutazione del costo del servizio.

Di conseguenza, in relazione a quanto previsto dalla norma sopra citata, ha determinato la nuova capacità tecnica in euro 1.200.000,00 senza alcun discorso proporzionale, che differisce, poi, di pochi euro.

Quanto poi all'omissione di aver precluso la possibilità di partecipare alla gara le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni, è stato un semplice errore materiale che verrà sanato con una integrazione della lettera d'invito che vi verrà notificata a stretto giro di p.e.c.

IL RUP – MAZZARELLA Dr. LUIGI